

DETERMINAZIONE N. _____

Oggetto: **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.** – Esenzione dal **tributo/canone** delle occupazioni effettuate per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta da parte di IN.VA. S.p.A. per la realizzazione della rete regionale di nuova generazione in fibra ottica

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____,

IL SEGRETARIO COMUNALE/
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1980 del 13 ottobre 2012, con cui è stata prevista l'adozione di una convenzione tra Regione autonoma Valle d'Aosta ed IN.VA. S.p.A., società *in house* della Regione che si occupa di sistemi informativi, per la realizzazione di ulteriori lotti funzionali e per la gestione della rete regionale di nuova generazione in fibra ottica, previsto dal piano triennale di *e-government*, con la finalità di garantire la diffusione della banda larga e lo sviluppo di servizi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per renderli disponibili a tutti i soggetti che risiedono e lavorano nelle vallate laterali;

CONSIDERATO che, nell'ambito di tale convenzione, IN.VA. è stata individuata come soggetto attuatore, con il compito di predisporre i documenti di gara e di espletare le procedure per l'affidamento e la successiva gestione dei lavori di realizzazione della rete (progettazione, direzione lavori, sicurezza, esecuzione, gestione della rete), che è stata successivamente appaltata a Telecom Italia S.p.A.;

RILEVATO che tale intervento è previsto nel piano triennale e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta, che è stato oggetto peraltro di concertazione anche con il Consiglio permanente degli enti locali in data 28 gennaio 2014;

CONSIDERATO che, all'atto della realizzazione dell'intervento da parte di IN.VA., si è posto il problema dell'applicabilità della **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.** per l'occupazione temporanea, nonché per quella permanente del suolo e sottosuolo con cavidotti e linee;

CONSIDERATO che, in ordine all'applicazione della **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.** a tali occupazioni, l'Ufficio Finanza locale della Struttura finanza e contabilità Enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta ha effettuato uno specifico approfondimento normativo, ad esito del quale è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti per accordare l'esenzione a favore di IN.VA. per le occupazioni di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tale approfondimento, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) ha ritenuto opportuno acquisire dallo Studio legale Fogagnolo, specializzato in materia di tributi locali, un apposito parere per confermare la sussistenza dei presupposti normativi per riconoscere l'esenzione dalla **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.** per l'occupazione temporanea, nonché per quella permanente del suolo e sottosuolo con cavidotti e linee posta in essere, da parte di IN.VA. nell'ambito delle attività necessarie per la realizzazione della rete regionale di nuova generazione in fibra ottica ;

CONSIDERATO che, nel proprio parere, anche lo Studio legale Fogagnolo ha confermato la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti per il riconoscimento dell'esenzione dalla **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.** sia per l'occupazione temporanea che per quella permanente del suolo e sottosuolo con cavidotti e linee a favore di IN.VA.;

PRESO ATTO in tal senso che l'art. 49, comma 1, lettera a) D.Lgs 507/1993 prevede che siano esentate dalla tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, con una

disposizione che la costante giurisprudenza di legittimità ha stabilito essere applicabile non soltanto alle occupazioni poste in essere direttamente dagli Enti pubblici richiamati dalla norma, ma anche alle occupazioni realizzate dai soggetti privati cui sia stata appaltata da parte degli stessi Enti la realizzazione di un'opera destinata alla collettività;

PRESO ATTO che la giurisprudenza di legittimità ha confermato in tal senso che la T.O.S.A.P. trova la sua *ratio* nell'utilizzazione che il singolo fa nel proprio esclusivo interesse di un suolo destinato all'uso della generalità, mentre l'applicabilità della tassa deve invece escludersi nel caso in cui l'occupante sia un'impresa appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale per conto del Comune, atteso che in tale ipotesi l'occupazione del suolo da parte del privato consegue all'obbligo del Comune di consegnare all'appaltatore le aree occorrenti per l'esecuzione dell'opera appaltata (Corte di Cassazione, sentenze del 16 dicembre 1993 n. 12432 e del 24 marzo 1999 n. 2782);

CONSIDERATO che tale statuizione ha trovato un'espressa conferma nella sentenza del 30 luglio 2009 n. 17719 e nella sentenza del 30 maggio 2000 n. 7197, in cui la Corte di Cassazione ha ribadito che l'occupazione di aree del demanio comunale effettuata da un imprenditore per l'esecuzione di un'opera pubblica appaltata dallo Stato è esente dalla T.O.S.A.P. in virtù del disposto dell'art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 507/1993, poiché l'occupazione medesima, ai sensi e per gli effetti di tale norma, deve considerarsi sempre effettuata dallo Stato, indipendentemente dal fatto che si voglia aderire al principio per cui l'esecuzione dell'opera – quale adempimento dell'obbligo contrattuale – è compiuta dall'appaltatore per conto dello Stato, oppure a quello per cui è lo Stato committente, mediante l'attuazione della cosiddetta consegna dei lavori all'appaltatore, a dare quantomeno inizio all'occupazione stessa;

RITENUTO che, a fronte di tali pronunce, risulta indiscutibile che l'occupazione temporanea di aree del demanio comunale posta in essere da un soggetto privato nella fase di realizzazione di un'opera appaltata da un Ente pubblico debba essere esentata dalla **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.**, non rispondendo l'occupazione del suolo pubblico ad un interesse diretto del soggetto appaltatore, bensì ad un interesse dell'Ente pubblico appaltante, che viene appunto tutelato mediante l'esenzione prevista dalla disposizione dettata dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 507/1993;

RITENUTO che analoga esenzione possa essere accordata, ai fini della **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.** permanente, a fronte dell'occupazione derivante dall'installazione nel sottosuolo della struttura necessaria per la realizzazione della rete regionale di nuova generazione in fibra ottica, in quanto – una volta realizzata – la rete in fibra ottica rimarrà di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta, per cui, nella fattispecie in esame, la relativa occupazione permanente del suolo pubblico rientrerà a tutti gli effetti tra quelle disciplinate dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 507/1993, quale occupazione effettuata dalla Regione;

RITENUTO peraltro che, per quanto la rete da installare sia destinata a rimanere di proprietà della Regione, l'esenzione dalla **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.** trova comunque ulteriore giustificazione nel fatto che la stessa è destinata a fornire un servizio in primo luogo a favore dei Comuni che dovrebbero costituire i soggetti attivi del tributo;

RITENUTO quindi che, per le ragioni sopra indicate, le occupazioni sia temporanee che permanenti poste in essere da IN.VA. S.p.A., quale soggetto attuatore dell'intervento per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta, debbano essere considerate esenti da **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.**, in forza delle previsioni normative dettate dallo stesso art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 507/1993, senza necessità di alcun intervento regolamentare da parte dei Comuni;

DETERMINA

- di riconoscere esenti da **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.**, in forza della previsione normativa dettata dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 507/1993, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, le occupazioni sia temporanee che permanenti poste in essere da IN.VA. S.p.A., quale soggetto attuatore per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito dell'attività di realizzazione della rete regionale di nuova generazione in fibra ottica, previsto dal piano triennale di *e-government*, con la finalità di garantire la diffusione della banda larga e lo sviluppo di servizi che utilizzano le tecnologie dell'informazione;
- di prevedere che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza a IN.VA. S.p.A.

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI